

18 APR. 2011

03 MAG. 2011



N. 17 del registro deliberazioni

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 1 MARZO 2011

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. N. 3590/2010. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaUNDICI addì UNO del mese di MARZO alle ore 11,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 1485 del 17/02/2011 e O.D.G. aggiuntivo Prot. gen n. 1754 del 24/02/2011 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

*Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE*

e dai seguenti Consiglieri:

1) <b>MATURO Giuseppe Maria</b>	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>		
2) <b>BETTINI</b>	Aurelio	14) <b>LAMPARELLI</b>	Giuseppe
3) <b>CAPASSO</b>	Gennaro	15) <b>LOMBARDI</b>	Nino
4) <b>CAPOBLANCO</b>	Angelo	16) <b>LOMBARDI</b>	Renato
5) <b>CAPOCEFALO</b>	Spartico	17) <b>MAROTTA</b>	Mario
6) <b>CATAUDO</b>	Alfredo	18) <b>MAZZONI</b>	Erminia
7) <b>CECERE</b>	Sabatino	19) <b>MOLINARO</b>	Dante
8) <b>COCCA</b>	Francesco	20) <b>PETRIELLA</b>	Carlo
9) <b>DAMLANO</b>	Francesco	21) <b>RICCI</b>	Claudio
10) <b>DEL VECCHIO</b>	Remo	22) <b>RICCIARDI</b>	Luca
11) <b>DI SOMMA</b>	Catello	23) <b>RUBANO</b>	Lucio
12) <b>IADANZA</b>	Pietro	24) <b>VISCONTI</b>	Paolo
13) <b>IZZO</b>	Cosimo		

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 13 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 3-5-8-10-13-15-18-19-20-22-23

Sono presenti gli Assessori BELLO-BARBIERI-BOZZI-FALATO-PACIFICO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara **VALIDA** la seduta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore al ramo, avv. Bozzi il quale, richiamato il precedente atto deliberativo in cui ha tenuto una relazione unificata su entrambi i punti nn. 1 e 2 dell'ODG aggiuntivo, ricorda che sulla proposta allegata sotto la lett.A), il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, con verbale n. 4/2011( All.B).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta.

Eseguita la votazione, presenti 14, astenuti 3 ( Capobianco, Cataudo, Di Somma) la proposta viene approvata con voti favorevoli n. 11.

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata eseguibilità che, messa ai voti riporta la medesima votazione: presenti 14, astenuti 3 ( Capobianco, Cataudo, Di Somma), voti favorevoli 11.

## ;            **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legs.vo 267/2000 ( All.A);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 4/2011, ( All.B).

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Con 11 voti favorevoli e n.3 astenuti,

### **DELIBERA**

- **Procedere al riconoscimento** degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 10.491,25, quali debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta (All.A).

- **Far gravare** la somma complessiva di € 10.491,25 sul cap. n. 3833 progr. 3723/10.

-**Autorizzare** il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

-**Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza.

Il tutto come da resoconto stenografico all.C).

-----

Si dà atto che, al termine, entra in sala il Consigliere Cocca, per cui i presenti sono 15.



# PROVINCIA DI BENEVENTO

*Verbale*  
**(4)**

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3590/2010-PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 200000  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. \_\_\_\_\_  
Contrari N. \_\_\_\_\_

APPROVATA CON DELIBERA N. 17 del 01 MAR. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

#### IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

### REGISTRAZIONE CONTABILE

#### REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_

Progr. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Esercizio finanziario 200\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

## IL CONSIGLIO

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3590/010 in data 30/11/010 in forma esecutiva; tale giudizio veniva promosso avverso la sentenza Tribunale Bn n. 1447/2006, relativa a risarcimento danni per procedure espropriative avviate da questa Amministrazione nell'anno 1979 per la realizzazione della S.P. Ceppaloni - SS.88. L'Amministrazione proponeva appello avverso la sentenza predetta, sussistendone i presupposti su relazione del difensore esterno già nominato nel giudizio di I grado e controparte si costituiva in giudizio proponendo inoltre appello incidentale alla sentenza. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza in premessa accoglieva il primo motivo di impugnativa, dichiarando l'incompetenza del Tribunale alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, e dichiarava inammissibili il primo motivi di appello principale e il motivo dell'appello incidentale relativo alla quantificazione dell'indennità, condannando l'Amministrazione al risarcimento dei danni determinati in € 7.105,00 oltre interessi e spese di giudizio come quantificate. Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a complessivi € 9.886,19, già decurtate delle somme corrisposte nel dicembre 2006 in virtù della sentenza di I grado del Tribunale di Benevento n. 1447/2006, così distinte per sorta capitale ed interessi come da nota SEP prot. 9064 del 27/12/010:

-in favore di Formato Erminia la somma di € 8.522,26 a titolo di sorta capitale e comprensiva di interessi e rivalutazione come analiticamente specificati nell'allegata nota prot. 9064 del 27/12/010 del Settore Patrimonio

-in favore dell'avv. Antonio Aceto, quale procuratore distrattario in virtù della Sentenza in premessa le spese di giudizio come di seguito analiticamente specificate previa decurtazione delle somme già pagate a tale titolo in virtù della sentenza di I grado del Tribunale di Benevento n. 1447/2006:

- per diritti e onorari e rimborso forfetario 12,50%	€ 1.012,50
- per C.P.A	€ 40,50
- per IVA	€ 210,60
-per spese	€ 100,00
<b>Sommano</b>	<b>€ 1.363,60</b>
- per spese di ctu anticipate	€ 605,09

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO**

**€ 10.491,25**

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 10.491,25 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa:

di far gravare la somma complessiva di € 10.491,25 sul cap. n. 3833 progr. 3723/010;

di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Patrimonio per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

L. L. Bion  
D. M. S. M.  
P. M. S. M.



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 9066 /SEP del

2010

Al dirigente  
Settore Affari Legali e OdP  
SEDE

### OGGETTO: Corte di Appello di Napoli. Provincia di Benevento c/ Formato Erminia

Con riferimento alla Vostra nota prot. 9185 del 27/12/2010 si comunica quanto segue.

L'indennità di occupazione legittima di € 137,75, maggiorata degli interessi legali per ciascuna annualità (1979/1984) pari ad € 27,55, ammonta a complessivi € 165,20 alla data dell'11/07/1984. Per effetto della sentenza gli interessi calcolati dal 12/07/1984 al 31/12/2010 ammontano ad € 221,50. Pertanto al 31/12/2010 la somma dovuta per occupazione legittima (all. 1) è pari ad € 386,70 (capitale + interessi).

Relativamente al risarcimento danni, alla somma determinata in sentenza di € 7.105,00 vanno sommati gli interessi legali sulle somme via via rivalutate al partire dal 06/05/1981 fino al deposito avvenuto il 02/11/2010. L'importo di detti interessi ammonta ad € 7.137,88 (all. 2). Inoltre la somma per risarcimento dei danni (€ 7.105,00) va rivalutata dalla data di deposito della sentenza (02/11/2010) fino al soddisfo ipotizzato al 31/12/2010; tali interessi ammontano ad € 11,48 (all. 3).

In definitiva, per effetto della sentenza, occorre pagare alla parte l'importo complessivo di € 14.641,06 (€ 386,70 + € 7.105,00 + € 7.137,88 + € 11,48).

L'importo già pagato alla parte nel dicembre 2006, pari ad € 5.589,88, maggiorato degli interessi legali dal 01/01/2007 al 31/12/2010, ammonta a complessivi € 6.118,50 (all. 4).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE EP  
(ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE SEP  
(Ing. Valentino MELILLO)

**Professionista? Iscriviti e prova gratuitamente la potenza di calcolo di RIVALUTA.it**

## SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa  
Tabella riepilogativa

**dal:12/7/1984 al:31/12/2010**

N.	Dal	Al	Giorni	Importo	Dal Tasso	%	Interessi	Totale
1	12/7/1984	12/7/1985	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
2	12/7/1985	12/7/1986	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
3	12/7/1986	12/7/1987	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
4	12/7/1987	12/7/1988	366	165,20	5,00	8,28	173,48	
5	12/7/1988	12/7/1989	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
6	12/7/1989	12/7/1990	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
7	12/7/1990	15/12/1990	156	165,20	5,00	3,53	168,73	
8	16/12/1990	16/12/1991	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
9	16/12/1991	16/12/1992	366	165,20	10,00	16,57	181,77	
10	16/12/1992	16/12/1993	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
11	16/12/1993	16/12/1994	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
12	16/12/1994	16/12/1995	365	165,20	10,00	16,52	181,72	
13	16/12/1995	16/12/1996	366	165,20	10,00	16,57	181,77	
14	16/12/1996	31/12/1996	15	165,20	10,00	0,68	165,88	
15	1/1/1997	1/1/1998	365	165,20	5,00	8,26	173,46	
16	1/1/1998	31/12/1998	364	165,20	5,00	8,24	173,44	
17	1/1/1999	1/1/2000	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
18	1/1/2000	31/12/2000	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
19	1/1/2001	31/12/2001	364	165,20	3,50	5,77	170,97	
20	1/1/2002	1/1/2003	365	165,20	3,00	4,96	170,16	
21	1/1/2003	31/12/2003	364	165,20	3,00	4,94	170,14	
22	1/1/2004	1/1/2005	366	165,20	2,50	4,14	169,34	
23	1/1/2005	1/1/2006	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
24	1/1/2006	1/1/2007	365	165,20	2,50	4,13	169,33	
25	1/1/2007	31/12/2007	364	165,20	2,50	4,12	169,32	
26	1/1/2008	1/1/2009	366	165,20	3,00	4,97	170,17	
27	1/1/2009	31/12/2009	364	165,20	3,00	4,94	170,14	
28	1/1/2010	31/12/2010	364	165,20	1,00	1,65	166,85	

## SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa

Capitale iniziale:165,20  
Somma colonna giorni:9660  
Somma colonna Interessi:221,5039  
Totale(Capitale iniziale+Interessi):386,7039

## SITO o PAGINA WEB BLOCCATA

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa

**Vuoi provare la POTENZA di calcolo di RIVALUTA.it?**

[Guarda i casi classici che ti aiutiamo a risolvere](#)

Cosa aspetti ad iscriverti?

Ti regaliamo un periodo di prova

Elaborazione a cura di [RIVALUTA.it](#)

Alc. 2

		rivalutazione cap rivalutato	saggio	interessi
		1878,3		
06/05/1981	31/12/1981	196,02 €	2.074,32	5,00% € 103,72
01/01/1982	31/12/1982	€	2.414,96	5,00% € 120,75
01/01/1983	31/12/1983	€	2.717,03	5,00% € 135,85
01/01/1984	31/12/1984	€	2.951,61	5,00% € 147,58
01/01/1985	31/12/1985	€	3.186,65	5,00% € 159,33
01/01/1986	31/12/1986	€	3.330,66	5,00% € 166,53
01/01/1987	31/12/1987	€	3.496,12	5,00% € 174,81
01/01/1988	31/12/1988	€	3.695,29	5,00% € 184,76
01/01/1989	31/12/1989	€	3.931,19	5,00% € 196,56
01/01/1990	31/12/1990	€	4.186,17	5,00% € 217,91
01/01/1991	31/12/1991	€	4.441,14	10,00% € 444,11
01/01/1992	31/12/1992	€	<b>4.632,97</b>	10,00% € 463,30
01/01/1993	31/12/1993	€	<b>4.827,71</b>	10,00% € 482,77
01/01/1994	31/12/1994	€	<b>5.013,39</b>	10,00% € 501,34
01/01/1995	31/12/1995	€	5.291,35	10,00% € 529,14
01/01/1996	31/12/1996	€	<b>5.430,87</b>	10,00% € 543,09
01/01/1997	31/12/1997	€	<b>5.518,71</b>	5,00% € 275,94
01/01/1998	31/12/1998	€	<b>5.591,05</b>	5,00% € 279,55
01/01/1999	31/12/1999	€	<b>5.709,90</b>	2,50% € 142,75
01/01/2000	31/12/2000	€	<b>5.885,59</b>	2,50% € 147,14
01/01/2001	31/12/2001	€	<b>5.885,59</b>	3,50% € 206,00
01/01/2002	31/12/2002	€	<b>6.019,94</b>	3,00% € 180,60
01/01/2003	31/12/2003	€	<b>6.180,13</b>	3,00% € 185,40
01/01/2004	31/12/2004	€	<b>6.304,15</b>	2,50% € 157,60
01/01/2005	31/12/2005	€	<b>6.402,33</b>	2,50% € 160,06
01/01/2006	31/12/2006	€	<b>6.640,02</b>	2,50% € 166,00
01/01/2007	31/12/2007	€	<b>6.831,21</b>	2,50% € 170,78
01/01/2008	31/12/2008	€	<b>6.934,56</b>	3,00% € 208,04
01/01/2009	31/12/2009	€	<b>7.027,57</b>	3,00% € 210,83
01/01/2010	01/11/2010	€	<b>7.565,85</b>	1,00% € 75,66
				€ 7.137,88

Calcolo degli interessi legali dal 06/05/1981 al 01/11/2010 sulle somme rivalutate annullamente a partire dalla somma di € 1878,30.

ACC?



RINNOVABILI.net  
quotidiano d'informazione sulle fonti rinnovabili

NEWS CAME CONCRETI AVVOCATI A CONTRONTO WEB SEMINAR ETIC PROCESSIONALI STRUMENTARIO NEGOZIO MYPAGE

STRUMENTARIO Cerca tutti i tag CERCA NEL SITO cerca

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Interessi legali

Share

Parole chiave

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.  
L'utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale: 02-11-2010

Data finale: 31-12-2010

Capitale iniziale: € 7.105,00 pari a L.13.757,198

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi  
Anno Civile (365 gg.)



Calcolo interessi					
Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
02-11-2010	31-12-2010	1%	59	€ 7.105,00	€ 11,48
Totale interessi:					€ 11,48 pari a L.22.238
Capitale+interessi:					€ 7.116,48 pari a L.13.779.436

Energie-Rinnovabili.net

Il portale italiano delle energie rinnovabili

Energia-eolica.it

Il portale italiano dell'energia eolica

NUOVO CALCOLO STAMPA BOOKMARKA NELLA MYPAGE

ALLG

Contattaci Note legali Entra Registrati Cerca un avvocato



**RINNOVABILI.IT**  
quotidiano d'informazione sulle fonti rinnovabili

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO WEB SEMINAR ITER PROCESSUALE STRUMENTARIO NEGOZIO MYPAGE

STRUMENTARIO

CERCA NEL SITO

STRUMENTARIO

Home > Strumentario

Share

Parole chiave

Interessi legali

Interessi

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.  
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI


Data iniziale: 01-01-2007  
Data finale: 31-12-2010  
Capitale iniziale: € 5.589,00 pari a L. 10.821.813

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi  
Anno Civile (365 gg.)

Calcolo interessi						
Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:	
01-01-2007	31-12-2007	2.5%	364	€ 5.589,00	€ 139,34	
01-01-2008	31-12-2008	3%	365	€ 5.589,00	€ 167,21	
01-01-2009	31-12-2009	3%	364	€ 5.589,00	€ 167,21	
01-01-2010	31-12-2010	1%	364	€ 5.589,00	€ 55,74	

Totale interessi: € 529,50  
pari a L. 1.025.258

Capitale+interessi: € 6.118,50  
pari a L. 11.847.071



Energie-Rinnovabili.net

Il portale italiano delle energie rinnovabili

Energia-eolica.it

Il portale italiano dell'energia eolica

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione

Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza  
(Art. 134, 170 C.p.c.)

IL CANCELLIERE

in esecuzione agli artt. 134 e 170 C.p.c.; comunica alle parti costituite

Y. Avv. *Diego Fico*  
" *Leandro Verde*  
*ogni di Luigi Mignone*

nella causa tra *Consorzio Etna*

o *Auria - P. v. B.N.*

# (1) G.I. dr. *Giorgio Sordani* (ud. 8.6.90)  
ha pronunciato in data *6.5.90* la seguente

ORDINANZA

V° si liquida al C.T.U.C. *1.008.000* per onorario  
oltre IVA e *1.000.000* per spese; pone il pagamento  
provvisoriamente a carico dell'attore

Benevento, li

1990

Il CANCELLIERE

(1) Tribunale, Corte d'Appello, Istruttore, Conciliatore o Pretore

Per ricevuta e notifiche

Benevento, li

19

NOTIFICAZIONI

*1990*  
*1990*  
*1990*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

prima sezione civile

PROVINCIA DI BENEVENTO

30 NOV 2010

R. G. n. 6103/06  
Cron. n. 4576  
Rep. n. 6516  
Det. dr. L. ORILIA

Oggetto: INDENNITA' DI  
OCCUPAZIONE E RISARCIM  
TO 5 ANNI

composta dai magistrati

dott. Vito Fralliccardi Presidente

dott. Fulvio Dacomo Consigliere

dott. Lorenzo Orilia Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la  
seguente

**sentenza**

nella causa civile iscritta al n. 6103 del ruolo  
generale degli affari contenziosi dell'anno 2006,  
avente ad oggetto: determinazione indennità di  
occupazione e risarcimento danni da occupazione  
acquisitiva

tra

**Ente Provincia di Benevento**, in persona del  
legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall' avv. Mario  
D'Agostino, con il quale elettivamente  
domicilia in Napoli - Centro Direzionale,  
viale della Costituzione Isola B/3 presso  
l'avv. Francesco Lotti come da procura a  
margine dell'atto di impugnazione



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0033065 Data 01/12/2010  
Oggetto SENTENZA CAUSA CIVILE A  
6103 TRA E.P. DI BN E FORM  
Dest. Avvocatura Settore; [...]



RECEZIONE  
PROT. n. 5109  
DEL 1 DIC 2010

,appellante

e

**Formato Erminia** rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aceto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, piazza San Domenico Maggiore 9 presso l'avv. Mario Zarrelli come da procura a margine dell'atto di citazione del 29.10.1988

appellata e appellante incidentale

#### **Conclusioni**

**Per l'appellante:** all'udienza del 29.4.2008 il difensore ha concluso come da propri scritti difensivi per l'accoglimento dell'appello e il rigetto dell'appello incidentale.

**Per l'appellata e appellante incidentale:** all'udienza del 29.4.2008 il difensore ha concluso come da foglio dattiloscritto allegato (rigettarsi l'appello principale, inammissibile, improponibile e improcedibile, anche perché contenente domande nuove e perché infondato nel merito. Accogliersi l'appello incidentale e quindi, in riforma della sentenza impugnata, riconoscersi l'indennità di occupazione legittima e i danni subiti per l'abbattimento delle piante e delle colture su tutta la superficie

occupata di 2.300 mq; riliquidarsi l'indennità di occupazione legittima anche quale giudice di unico grado funzionalmente competente. Riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'11.8.1979 o almeno dal 6.5.1981, data di ultimazione dei lavori, disponendo che gli stessi vadano calcolati sulla somma rivalutata all'attualità secondo l'indice medi degli interessi dei vari periodi oppure sulla somma rivalutata anno per anno. Successivamente, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento di tutti i danni, della indennità di occupazione temporanea, della rivalutazione monetaria e degli interessi così come riliquidati. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, oltre iva, cpa con distrazione.

#### Svolgimento del processo

Erminia Formato - proprietaria di un fondo in Ceppaloni, località Taverna di Rotola riportato in catasto alla partita 4375, fol. 13, p.lla 452 - con atto del 4.1.1989 convenne davanti al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale, esponendo:

- che l'ente aveva occupato il terreno per la realizzazione della strada provinciale

SI RICHIEDONO  
 N° 1/1 COPIE  
 CONFORMI   
 ESECUTIVE   
 CONFESSIONE   
 UFFICIO   
 ALL'ACETO  
 11 NOV 2011  
 cancelliere

Q

di collegamento tra la frazione Mascabei e la  
S.P. n. 88 Ceppaloni;

- che nel 1985 le era stato versato solo  
un acconto;

- che il fondo, all'atto dell'occupazione,  
conteneva vegetazioni arboree ed erbacee;

- che l'Amministrazione Provinciale aveva  
provveduto alla realizzazione della strada con  
irreversibile trasformazione del suolo;

- che da tale attività erano derivati  
danni dei quali essa intendeva essere  
risarcita.

Tutto ciò premesso, la Formato chiese al  
Tribunale di dichiarare abusiva ed illegittima  
l'occupazione del terreno e condannare  
l'Amministrazione medesima al risarcimento di  
ogni danno conseguente l'occupazione e  
l'ablazione del suolo, compreso quello  
derivante dalla diminuzione di valore della  
residua proprietà e dalla perdita dei frutti  
pendenti alla data di occupazione, oltre  
interessi e rivalutazione.

Si costituì **l'Amministrazione Provinciale**  
rilevando che dopo il 1981, data di  
ultimazione dei lavori, all'attrice era stata

offerta l'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della L. 865/71, accettata e successivamente riscossa nella misura del 45% con mandato n. 1507 del 18.4.1985,

Osservò quindi che per effetto della accettazione nei termini di cui all'art. 12 della legge n. 865/1971 si era verificata una cessione volontaria per cui la ditta aveva acquistato solo il diritto ad ottenere la determinazione della indennità in una certa misura, con il conseguente obbligo di versamento da parte dell'espropriante e con l'ulteriore obbligo di corrispondere gli interessi in caso di ritardo nel pagamento della somma residua dovuta.

Con sentenza 1447/06 depositata il 1.9.2006 il Tribunale adito, respinta un'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta peraltro nella comparsa conclusionale, e ritenendo provata l'occupazione illegittima dal 2.9.1984 per mancato completamento del procedimento ablatorio nel quinquennio stabilito per l'occupazione temporanea di urgenza, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal

consulente tecnico di ufficio, condannò la convenuta al pagamento della somma di €. 2.766,80, di cui €. 1.878,30 a "ristoro del terreno espropriato" rapportato all'anno 1981; €. 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; €. 90,38 per perdita di frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; €. 15,49 per lo sgombero del materiale pietroso dal fondo residuo, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Amministrazione Provinciale, con atto del 29.11.2006 deducendo due motivi.

Si è costituita l'appellata con comparsa del 17.4.2007 contestando il gravame e spiegando a sua volta appello incidentale.

Sulle conclusioni precisate dalle parti dinanzi al Consigliere istruttore, la causa è stata rimessa al Collegio che, dopo avere sollecitato più volte la trasmissione del fascicolo di primo grado, si è riservato la decisione all'udienza del 13/10/2010.

#### **Motivi della decisione**

1- Con il **primo motivo di appello**

l'Amministrazione Provinciale eccepisce

**l'incompetenza del Tribunale** adito in ordine

alla determinazione dell'indennità di

occupazione assumendo che la domanda, pur

qualificata dall'attore come risarcimento del

danno, sarebbe stata tesa a conseguire solo il

residuo prezzo dell'indennità determinata,

accettata e in parte corrisposta.

La censura - che, a differenza di quanto

dedotto dall'appellata a pag. 3 della comparsa

di costituzione, integra una mera eccezione

nuova e non già una domanda - deve ritenersi

senz'altro ammissibile ai sensi degli artt. 38

e 345 c.p.c. nella formulazione anteriore alla

L. 353/90, applicabile al presente giudizio

pendente al 30 aprile 1995 e quindi

disciplinato dal vecchio rito. Pertanto alla

Corte non è precluso il suo esame.

**L'eccezione è fondata.**

Come già enunciato in narrativa la

Formato, con la citazione del 4.1.1989,

domandò, anche se con una formula non certo

chiarissima, sostanzialmente la condanna

dell'Amministrazione convenuta al risarcimento

di ogni danno subito e subendo in occasione della occupazione; in sede di precisazione delle conclusioni richieste anche la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e la controparte nessuna specifica eccezione mosse al riguardo (cfr. verbali 4.2.2003 e 9.12.2003).

Tali richieste sono state accolte dal Tribunale che, sulla scorta della c.t.u., ha liquidato sia l'indennità di occupazione legittima (in misura di €. 782,63) che il risarcimento.

Ritenuto che le domande di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'esecuzione su di esso di un'opera pubblica, ancorché cumulativamente proposte nello stesso giudizio, andavano proposte, rispettivamente, alla Corte di appello in unico grado, e al giudice di primo grado (cfr. cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2000, n. 350), va affermata la sussistenza della competenza del Tribunale

limitatamente alla sola richiesta di risarcimento del danno.

Da tale dichiarazione di incompetenza per materia in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima (art. 20 legge n. 865/1971), consegue **l'inammissibilità dell'appello incidentale della Formato in ordine alla erronea quantificazione della indennità di occupazione legittima operata dal Tribunale** (pagg. 14 e ss. comparsa di costituzione).

A tale determinazione provvede pertanto questa Corte in unico grado di merito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865/1971 cit. Infatti, poiché attualmente la domanda di rideterminazione di tale indennità pende (in sede di appello) innanzi al giudice che sarebbe stato competente a conoscerla in unico grado, è evidente che per un elementare principio di economia processuale, questa Corte non può oggi limitarsi ad una pronunzia sulla competenza, ma deve comunque procedere all'esame nel merito, assicurando alla parte istante quell'unico grado di giudizio di merito, che l'ordinamento le appresta. Infatti

9

b

con la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e di liquidazione dell'indennità in parola, la Formato ha sostanzialmente riproposto la domanda innanzi al giudice competente, non occorrendo formule sacramentali per manifestare la volontà di ottenere una pronunzia di merito sulla relativa pretesa, onde non sorge alcun ostacolo processuale per l'esame della domanda (Cass. 26.10.98 n. 10617).

Ciò chiarito, rileva la Corte che non si rinvencono nei fascicoli delle parti gli atti del procedimento ablatorio (cfr. fascicoli e indici vistati dal cancelliere), ma le date dei provvedimenti amministrativi indicate negli scritti difensivi e richiamate dal CTU non sono oggetto di contestazione, sicché è possibile ugualmente decidere la controversia anche perché i principi costituzionali del giusto processo (art. 111 cost.) impediscono decisamente di procrastinare ulteriormente la decisione per l'acquisizione, a mezzo del nominato CTU, dei relativi atti.

Trattandosi di terreno agricolo - fatto assolutamente pacifico oltre che accertato dal

CTU sulla scorta del Programma di Fabbricazione (cfr. rel. CTU 5.3.1990 pagg. 4 e 5) ed atteso il collegamento procedurale e funzionale tra occupazione d'urgenza e successiva espropriazione, l'indennità per il periodo di occupazione legittima deve essere rapportata ad una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'area da espropriare (art. 20 L. 865/1971) a prescindere dal modo di acquisizione della proprietà da parte dell'amministrazione.

L'indennità di espropriazione va calcolata poi, in via virtuale, secondo il criterio del valore agricolo medio (art. 16 legge cit.) al momento della eventuale espropriazione, vale a dire al momento della scadenza del termine quinquennale di occupazione legittima e quindi 11 luglio 1984, atteso che l'occupazione risale al 11.7.1979 (pag. 1 e 14 CTU del 5.3.1990 e comparsa di costituzione appellata pag. 4).

Considerato che trattasi di terreno seminativo irriguo (cfr. rel. CTU dott. Luigi Letizia del 5.3.1990 pag. 5 nonché certificato

catastale allegato) e tenuto conto del V.A.M. dell'anno 1984 per il tipo di coltura dei terreni compresi nella regione agraria n 5 della provincia di Benevento - in cui si trova il Comune di Ceppaloni (cfr. Bollettino Ufficiale Regione Campania del 7.5.1984 n. 27)

- va liquidata la somma di L. 1.550 a mq (il valore riportato nel bollettino infatti è di lire 15.500.000 per ettaro).

Ora, nel caso in esame l'occupazione ha riguardato la particella 452 (come afferma lo stesso attore nella sua alquanto generica esposizione contenuta nell'atto di citazione).

Il tribunale (pag. 4) afferma che la superficie occupata è di mq. 413,00 basandosi evidentemente sulla relazione suppletiva del CTU ove a pag. 5 si legge che "l'area espropriata è risultata pari a circa mq 413.

Tale valore coincidente con quello calcolato dall'ufficio tecnico ed approvato in via definitiva può essere accettato senza riserva alcuna".

A parte l'imprecisione terminologica (attesa la mancata pronuncia del decreto di esproprio) la relazione peritale vuole

indicare in sostanza che i 413 mq si riferiscono alla zona sottratta per la realizzazione dell'opera pubblica e quindi a tale estensione occorre fare riferimento ai fini del calcolo dell'indennità virtuale di espropriazione.

La Formato insiste nel ritenere dovuta l'indennità per "tutta la superficie inizialmente occupata per 2.300 mq" secondo il piano particellare di esproprio e lo stato di consistenza, ma non prova in alcun modo l'assunto (art. 2697 cc) sia perché omette di depositare gli atti che richiama (cfr. il fascicolo di parte, contenente solo scritti difensivi e copiosa giurisprudenza) sia perché, come si è detto, occorre avere riguardo all'area effettivamente sottratta per la costruzione dell'opera pubblica ai fini del calcolo.

9

Pertanto, la Corte ~~si~~ ritiene di dovere determinare l'indennità virtuale sulla base della superficie di mq. 413 sottratta come accertato dal CTU.

Calcolata quindi l'indennità virtuale di espropriazione in L. 640.150 (L. 1.550 x

413,00) discende che l'indennità di occupazione va liquidata, in applicazione dell'art. 20 cit. in complessive L. 266.729 (L. 640.150 :12 X 5) corrispondenti a €. 137.75 oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità di lire 53.345, pari a €. 27.55 (11.7.1980, 11.7.1981, 11.7.1982, 11.7.1983, 11.7.1984) fino al versamento.


Quanto alla richiesta di indennità aggiuntive (per piante e soprassuoli), pure avanzata dall'appellante incidentale, va osservato che, come afferma la giurisprudenza, "con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli agricoli, non può corrispondersi un'ulteriore componente indennitaria, corrispondente al valore del soprassuolo, valutata separatamente dal valore del suolo, in quanto il valore agricolo medio tabellare, in base al quale quest'ultimo viene stimato, è calcolato con riferimento alle piantagioni esistenti sul fondo espropriato e quindi ai tipi di coltura effettivamente ivi praticati, determinandosi, diversamente, una duplicazione del pregiudizio

---

indennizzato" (cass. 21.5.2007 n. 11782; cass. 9.3.2004 n. 4732).

La pretesa, quindi, va rigettata.

Al deposito della indennità e degli interessi presso la Cassa Depositi e Prestiti (e non già al pagamento diretto in favore dell'attrice; cfr. cass. 19.11.2002 n. 16258; id. ss.uu., 2.3.99 n. 109; id. 15.2.92 n. 1893, riguardo all'indennità di occupazione; id. 16.5.92 n. 5842 e id. 30.10. 90 n. 10510, riguardo agli interessi) va quindi condannata l'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Trattandosi di debito di valuta, non spetta automaticamente la rivalutazione monetaria per il maggior danno, e poiché la Formato non ha assolto al relativo onere <sup>valutata</sup> ~~di~~ la  sua pretesa va respinta.

2- Con il **secondo motivo** di appello l'Amministrazione provinciale ripropone l'**eccezione di prescrizione** del diritto al risarcimento del danno assumendo la tardività della domanda risarcitoria, non formulata nel quinquennio dal completamento della opera.

Il motivo, così come formulato, va dichiarato **inammissibile** per difetto di 

specificità (ai sensi dell'art. 342 cpc) perché si limita ad illustrare l'eccezione (peraltro sollevata con la comparsa conclusionale in primo grado) senza invece muovere alcuna critica al ragionamento del primo giudice che pure aveva esaminato la questione pronunciando su di essa. In tal modo al giudice di appello è precluso l'esercizio del suo compito di riesame della decisione impugnata sulla base di specifiche censure mosse, non essendo consentito di ricercare autonomamente gli errori in cui è incorso il primo giudice (cfr. sentenza impugnata e, tra le varie, cass. 11.10.2006 n. 21816, secondo cui "la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata, dovendosi perciò ritenere inammissibile l'appello quando, per

l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi").

3- Con **l'appello incidentale** la Formato, oltre a censurare la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima (su cui però la Corte già si è espressa: cfr. sopra), si duole del mancato riconoscimento della **rivalutazione monetaria e degli interessi**, dal giorno dell'occupazione o, comunque dalla consumazione dell'illecito.

Rileva in proposito che il Tribunale non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria mentre gli interessi sono stati liquidati solo dal giorno della domanda.

**La censura è fondata.**

Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, "ai fini del risarcimento del danno per l'irreversibile destinazione del fondo, illegittimamente occupato, alla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente estinzione del diritto di proprietà del privato e l'acquisizione del

